

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TREVISO SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. Gianluigi Zulian ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. data 10/7/2013 da

promossa con atto notificato in

in proprio e quale titolare dell'omonima impresa individuale, con gli Avv.ti Franco Fabiani e

- ATTORE -

contro

VENETO BANCA S.P.A. (già VENETO BANCA S.C.P.A.), con gli l'Avv.ti

- CONVENUTO -

OGGETTO: Rapporti bancari.

Causa trattenuta in decisione all'udienza del 21/7/2016 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., sulle seguenti

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'attore:

"Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Treviso, contrariis reiectis,

in accoglimento della domanda dell'attrice ed alla luce della consulenza tecnica d'ufficio a firma dott. Vendramin, depositata in atti, accertata e dichiarata l'illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in causa, anche successivo alla data di entrata in vigore della delibera CICR 09/02/2000, nonché dell'addebito di somme per CMS, spese fisse di chiusura periodica, interessi debitori a saggio ultralegale ed interessi usurari, per l'effetto, condannare la convenuta a pagare alla medesima attrice la somma di € 12.772,86 risultante a suo credito in esito di istruttoria, per ripetizione di somme dalla correntista corrisposte per i titoli di cui sopra e mancato accredito degli interessi creditori eventualmente dovuti. Con gli interessi legali di mora dalla domanda al saldo effettivo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, CPA e



Iva per il presente procedimento da liquidarsi in via di distrazione a favore del sottoscritto procuratore intestatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari".

Per la convenuta:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,

NEL MERITO

- respingere ogni domanda, nessuna esclusa, proposta, anche in via istruttoria, dall'attore, in quanto infondata in fatto e in diritto;
- respingere la richiesta di controparte di disposizione del mezzo istruttorio della consulenza tecnica d'ufficio poiché la presente causa non comporta la soluzione di particolari problemi di tecnica bancaria e l'istanza avversaria è palesemente esplorativa e dilatoria;

IN VIA SUBORDINATA

- rilevata l'intervenuta estinzione per prescrizione delle pretese restitutorie degli attori per il periodo anteriore ai 5 cinque anni, ovvero, in subordine, ai dieci anni precedenti alla notificazione dell'avversario atto di citazione, anche in relazione alla natura solutoria delle rimesse, limitare la condanna della Banca convenuta alla restituzione per il solo periodo dei cinque anni, ovvero, in subordine, dei dieci anni precedenti alla notificazione dell'atto di citazione delle somme di cui venisse in ipotesi accertato e dichiarato il carattere indebito, senza interessi legali precedenti alla data della notificazione dell'avversario atto di citazione;
- rilevata l'intervenuta estinzione per prescrizione delle pretese restitutorie degli attori per il periodo anteriore ai 5 cinque anni, ovvero, in subordine, ai dieci anni precedenti alla notificazione dell'avversario atto di citazione, anche in relazione alla natura solutoria delle rimesse, accertare e dichiarare che nulla e dovuto dalla Banca a titolo di interessi anatocistici, ovvero, in subordine, operata la conversione della capitalizzazione trimestrale in capitalizzazione semestrale, limitare la condanna della Banca convenuta alla restituzione della sola differenza tra gli interessi computati in base alla capitalizzazione trimestrale e quelli che sarebbero stati computati e dovuti in base ad una capitalizzazione semestrale, senza interessi legali precedenti alla data della notificazione dell'avversario atto di citazione.

IN OGNI CASO

- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa
- sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege."

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato il 10/7/2013, titolare dell'omonima impresa individuale conveniva in giudizio Veneto Banca S.c.p.a. (oggi Veneto Banca S.p.a.) per sentirla condannare alla restituzione degli importi addebitati sul conto corrente n. - acceso il 12/1/1995 presso l'agenzia n. 7 di Ponte della Priula dell'allora Banca Popolare di Asolo e Montebelluna s.c.a r.l. (di poi mutata in VENETO BANCA s.c.p.a.) ed estinto a saldo zero il 9/4/2001 - assumendo l'illegittimo incasso da parte dell'Istituto di somme indebitamente trattenute a titolo di interessi ultralegali ed anatocistici, per c.m.s. e spese fisse di chiusura, nonché l'illecita applicazione di tassi



ultra soglia d'usura, nonché per la condanna della Banca al pagamento degli interessi creditori maturati in favore dell'istante sul saldo di detto c/c qualora esso, depurato delle voci indebite, fosse tornato creditore.

La Banca convenuta, costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 13/12/2013, eccepiva l'inammissibilità della domanda attorea, deducendo essere la medesima affetta da carenza d'allegazione e prova, nonché generica ed indeterminata; eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione della pretesa restitutoria in questa sede azionata, sia per mancata interruzione da parte dell'attore dei termini di prescrizione dalla chiusura del conto, che per avere il correntista omesso la tempestiva contestazione della correttezza degli estratti conto a questo inviati.

L'Istituto assumeva altresì l'infondatezza nel merito della richiesta di ripetizione inerente gli interessi ultralegali, in quanto la misura del tasso debitore era stata debitamente comunicata al correntista nel corso del rapporto di conto corrente, stantene l'indicazione ricavabile dagli estratti conto, affermando inoltre la legittimità dell'applicazione delle commissioni di massimo scoperto e contestando l'ex adverso dedotta applicazione di interessi usurari, chiedendo il rigetto delle domanda attoree.

La causa veniva istruita documentalmente ed a mezzo CTU contabile, espletata la quale dal perito d'ufficio all'uopo incaricato, dott. Massimo Vendramin, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni per il giorno 21/7/2016 nella quale era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

2. La domanda attorea è accoglibile nei termini di cui appresso.

Preliminarmente, giova evidenziare come, per consolidata giurisprudenza (tra le tante, cfr. Cass. Civ. III, 27/7/2006, n. 17145) il Giudice non sia tenuto nel motivare la sentenza ad esaminare specificamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.

Premesso dunque che il *petitum* e la *causa petendi* di cui all'atto di citazione sono sufficientemente specificati e che le deficienze che parte convenuta invece ravvisa appaiono attenere, piuttosto, ai presupposti per l'accoglibilità della domanda, va - innanzi tutto - disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca convenuta, constando in atti l'(utilmente intervenuta) interruzione del termine prescrizionale decennale, decorrente - in difetto di prova, di cui quest'ultima era onerata, del carattere solutorio delle rimesse operate, a fronte del carattere comprovatamente affidato del conto corrente - dalla chiusura del conto medesimo avvenuta in data 9/4/2001, sulla base della raccomandata (doc. 30 attoreo dimesso in allegato alla I memoria ex art. 183. c.p.c. depositata il 20/1/2014) inviata dalla ditta individuale, odierna parte attrice, in data 22/7/2009 all'allora BANCA POPOLARE DI ASOLO E MONTEBELLUNA e da

22/7/2009 all'allora BANCA POPOLARE DI ASOLO E MONTEBELLUNA e da quest'ultima ricevuta in data 29/7/2009, recante la formale richiesta all'Istituto di rimborso delle somme addebitate per i medesimi titoli in relazione a cui è stata in questa sede azionata la pretesa restitutoria.

In mancanza di prova circa la sussistenza di rimesse in tutto o in parte solutorie,



l'eccezione di prescrizione va quindi rigettata alla stregua della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., atteso che, in ragione della pacifica unitarietà del contratto di conto corrente bancario e del carattere in genere meramente contabile delle singole annotazioni, il dies a quo della prescrizione dell'azione di ripetizione non decorre prima della chiusura del conto.

3. Con riguardo alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, deve puntualizzarsi come risulti preclusa l'applicazione - in relazione ai rapporti sorti (come nel caso in argomento) prima della sua entrata in vigore - della delibera CICR del 9/2/2000, perché emessa in attuazione del comma 3 dell'art. 25 D.L.vo 342/1999, norma di cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale con sentenza della Corte Costituzionale n. 425 del 17/10/2000.

Infatti, con il venir meno dell'art. 25 D.L.vo 342/99, atto di normazione primaria, è venuto meno il fondamento dello stesso art. 7 della delibera CICR del 9/2/2000, atto di normazione secondaria finalizzato ad attuarlo.

Conseguentemente, poiché il principio di irretroattività di cui all'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale per poter applicare la capitalizzazione periodica degli interessi passivi in contratti stipulati anteriormente è necessaria una nuova pattuizione scritta, non essendo sufficiente una mera comunicazione unilaterale della banca ancorché rispondente a quanto stabilito dall'art. 7 della delibera CICR del 9/2/2000.

Del tutto condivisibili risultano pertanto gli esiti quantificativi cui è pervenuto il nominato CTU contabile, laddove questi ha disposto l'esclusione di ogni forma di capitalizzazione sino alla chiusura del rapporto, così come risultano esser state condivisibilmente escluse dal perito d'ufficio, in difetto di idonea pattuizione, le spese di chiusura addebitate nei primi trimestri, nonché la c.m.s., in quanto pattuita contrattualmente solo nella misura ma non nella periodicità (pag. 6 della relazione in atti dep. 20/2/2016).

A tale ultimo proposito, reputa questo giudicante che le clausole di commissione di massimo scoperto debbano ritenersi nulle per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 e 1418 c.c. quando, recando solo il valore percentuale della commissione rispetto allo scoperto del conto, manchino tuttavia le indicazioni sulla periodicità di calcolo oltre che di adeguata specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento della commissione (cioè se la c.m.s. vada riferita al montante utilizzato o alla provvista accordata, ovvero se l'indicata percentuale debba riferirsi al momento 'x' di punta massima dello scoperto ovvero a un periodo più prolungato di 'n giorni' di tale scoperto ovvero ancora alla media dello scoperto distribuito su più giorni, etc.), così da risultare pattuite in modo insufficientemente determinato e quindi difforme da quanto previsto dall'art. 1346 c.c. in materia di requisiti dell'oggetto del contratto, non consentendo al correntista di comprendere il concreto criterio di computo della commissione, il suo funzionamento e lo specifico impatto sui saldi trimestrali di chiusura periodica del conto (cfr. Tribunale Verona, sentenza 27/10/2015).

Del pari corretta risulta l'effettuazione da parte del CTU del conteggio principale degli interessi ultralegali - in coerenza con i contenuti delle produzioni negoziali versate in atti (vds. nello specifico la lettera di apertura di conto corrente dimessa *sub* 3 del fascicolo di



parte convenuta), contemplanti unicamente la pattuizione del (solo) tasso debitore per la parte non affidata del conto corrente, ma non anche la misura del tasso a debito per la parte entro fido - "solo per la parte di interessi riferibile allo scoperto fino a Lire 30 milioni in quanto è desumibile dagli scalari e dai prospetti di liquidazione l'esistenza di un'apertura di credito ma dal contratto non risulterebbe pattuito un tasso debitore entro fido, ma solo per scoperto di conto" (pag. 6 relazione d'ufficio), facendo quindi applicazione, entro ed oltre fido, rispettivamente dei tassi BOT e dei tassi banca, con esclusione altresì delle variazioni in peius dei tassi non legittimamente comunicate.

4. Inoltre, la consulenza tecnica agli atti – che, ad un sindacato estrinseco di logicità e di rigore metodologico, appare sul punto ineccepibile ed esaustiva, avendo il CTU proceduto alla determinazione del TEG per trimestre praticato durante tutta la durata del rapporto calcolato secondo le relative Istruzioni della Banca d'Italia all'epoca vigenti, compresa la nota 1166956/2005 in tema di c.m.s. - ha riscontrato la fondatezza dell'allegazione attorea circa l'usurarietà dei tassi debitori applicati, avendo appunto rilevato (cfr. pag. 11 dell'elaborato peritale) che "per tutto il periodo intercorrente dal II trim 1999 al II trim del 2001 vi è stato un complessivo superamento dei tassi soglia per cui a tutti i trimestri compresi in detto periodo verrà applicato l'interesse al tasso legale come previsto dal quesito".

Alla luce di quanto sopra, va dunque riconosciuto il diritto di parte attrice di vedersi riaccreditato l'importo di € 12.772,86 ossia nella misura quantificata dal CTU a titolo di maggiori oneri addebitati, che dovranno pertanto essere restituiti all'istante, oltre a interessi legali di mora dalla domanda al saldo effettivo.

In punto spese di lite, le stesse, da distrarsi a favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo alle vigenti voci tariffarie siccome parametrate sui valori medi in rapporto all'entità delle svolte prestazioni, alla consistenza dell'attività in relazione alle fasi in concreto espletate, al grado di difficoltà dei correlativi incombenti, tenuto conto in particolare della svolta attività istruttoria, ponendosi altresì a carico della Banca convenuta la rifusione degli ulteriori oneri sostenuti dall'attore in dipendenza della causa con riferimento alle somme a detto titolo corrisposte e di cui consta documentalmente l'avvenuto esborso (vds. copia della fattura emessa dal CTP dott. Paolo Quarantotto e del corrispondente assegno bancario n. di importo pari a € 3.638,20 attestantene l'effettivo pagamento).

Infine, sono da porsi definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, già liquidate come da separato provvedimento.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così dispone:

I. accerta e dichiara il diritto di alla restituzione dell'importo di € 12.772,86 indebitamente annotato a debito sul conto corrente bancario n. acceso il 12/1/1995 presso l'agenzia di Ponte della Priula dell'allora BANCA POPOLARE DI ASOLO E MONTEBELLUNA s.c.a r.l. e, conseguentemente, condanna l'odierna convenuta VENETO BANCA s.p.a. a pagare all'attore la somma



- di € 12.772,86 oltre a interessi legali di mora dalla domanda al saldo effettivo.
- II. Condanna la Banca convenuta alla rifusione in favore dell'attore delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 4.835,00 per compensi, € 233,00 per spese ed € 3.638,20 per anticipazioni, oltre a rimborso forf. spese generali, IVA e c.p.a. come per legge, con distrazione delle stesse a favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.
- III. Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.

Treviso, 07/12/2016

Il Giudice dott. Gianluigi Zulian

